

**DISCIPLINA GENERALE**  
**PER LA GESTIONE DELLE ZONE A TRAFFICO PEDONALE PRIVILEGIATO E ZONE**  
**A TRAFFICO LIMITATO.**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del 00/00/2022**

**INDICE**

Art. 1	Finalità	pagina 2
Art. 2	Definizioni	pagina 2
Art. 3	Regolamentazione della circolazione e sosta nelle aree ZTTP	Pagina 2
Art.4	Regolamentazione della circolazione e sosta nelle aree ZTL	Pagine 3
Art.5	Sospensione e/o modificazione delle della circolazione, della sosta e limitazioni all'accesso alle aree delle ZTTP e ZTL	Pagina 5
Art. 6	Rilascio, durata e revoca del permesso - modalità di esposizione	Pagina 5
Art. 7	Carico e scarico merci	Pagina 5
Art. 8	Sanzioni e disposizioni finali	Pagina 5

## Finalità

**1.1** La presente disciplina regola la circolazione stradale dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e Zone a Traffico Pedonale Privilegiato, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta comunale, stabilita con ordinanza, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e turistico del territorio.

## Art.2

### Definizioni

- ~~1-~~ **2.1 Per Zona a Traffico Limitato (d'ora innanzi, per brevità "ZTL")** s'intendono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli (articolo 3 del decreto legislativo numero 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni).
- 2.2 Per Zona a Traffico Pedonale Privilegiato (d'ora innanzi, per brevità "ZTPP")** s'intendono le aree in cui la precedenza generalizzata spetta ai pedoni rispetto ai veicoli, fermo restando l'obbligo per gli stessi di attraversamento ortogonale delle carreggiate, il limite di velocità per tutti i veicoli è pari a 30 km/h, è possibile istituire la tariffazione della sosta su spazi pubblici stradali con agevolazioni tariffarie per i residenti (Ministero dei Lavori Pubblici direttiva del 12 aprile 1995 avente per oggetto: "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" che definisce le peculiarità di particolari aree e tra queste la ZTPP).
1. **2.3 Stalli di sosta blu** sono le aree sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo.
- ~~2-~~ **2.4 Stalli di sosta bianchi** sono le aree di sosta gratuita a tempo o senza limitazioni.
- 2.5 Stalli di sosta carico e scarico** sono aree comunque delimitate destinate in via prioritaria a tali operazioni, limitate a tempo, che possono essere destinate alla sosta ordinaria, gratuita o a pagamento, se opportunamente normate.
- 2.5 Stalli di sosta gialli** sono aree di sosta riservate in via esclusiva ai titolari di permesso ZTTP/ZTL.

## Art. 3

### Regolamentazione della circolazione e della sosta nelle aree ZTTP

1. Le aree ZTPP vengono regolamentate secondo i seguenti criteri:
- 3.1** limitazione della velocità a 30 km/h su tutta la viabilità compresa nell'area ZTPP in quanto area già compresa nella più vasta zona 30 km/h;
  - **3.2** la precedenza generalizzata per i pedoni rispetto ai veicoli, fermo restando comunque l'obbligo per i pedoni di attraversamento ortogonale delle carreggiate;
  - 3.3** le aree di sosta previste all'interno delle aree ZTPP, esclusi gli stalli di sosta blu e gli altri stalli di sosta diversamente normati (bianchi o carico scarico), sono riservati, senza l'assegnazione di specifici stalli di sosta e fino ad esaurimento dei posti disponibili:
2. **3.3.1** ai veicoli dei residenti anagrafici, domiciliati, possessori di seconda casa (se non locata o concessa a terzi a qualsiasi titolo), a coloro che siano in grado di dimostrare l'effettiva abituale dimora in unità immobiliare con destinazione d'uso abitativo nell'area della "ZTPP";
- 3.3.2** ai veicoli al servizio delle persone invalide muniti dell'apposito contrassegno di parcheggio per disabili di cui all'art.381 comma 2 del DPR 16/12/1992 n.495;
- 3.3.3** ai mezzi citati nell'articolo 177 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (*autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio o soccorso*);
- **3.3.4** ai veicoli in uso alla Pubblica Amministrazione riconoscibili dalla targa, dallo stemma o da altro contrassegno identificativo;
3. **3.3.5** ai veicoli in uso alle aziende erogatrici di servizi pubblici riconoscibili dalla scritta relativa all'azienda di appartenenza;

**3.3.6** ai veicoli adibiti a taxi e noleggio con conducente;

**3.3.7** ai veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico scarico, massimo 20 minuti comunque senza intralciare il traffico veicolare e pedonale.

**3.4** La sosta, fuori dagli appositi stalli individuati è vietata permanentemente con possibilità di rimozione forzata dei veicoli;

~~1.1~~ **3.5** gli stalli di sosta riservati, individuati in via Luzzo dentro le mura e in via Lusa, saranno regolamentati con limitazione temporale della sosta a 30 minuti con obbligo di esposizione del disco orario indicante l'ora di arrivo oltre al permesso ZTPP;

**3.6** le aree ove la sosta è consentita a seguito del pagamento di una somma di denaro (stalli di sosta blu), specificamente individuate e disciplinate con separati atti, saranno regolamentate con limitazione temporale della sosta a massimo 120 minuti e rimarranno a disposizione della generalità degli utenti della strada;

**3.7** gli stalli di sosta ricavati provvisoriamente all'interno dell'area "ex Patronato dei Canossiani" con accesso da salita Turrigia rimarranno a disposizione della generalità degli utenti della strada.

**3.8** **3.8** gli stalli di sosta provvisoriamente individuati nel piazzale del palazzo in Borgo Ruga, 17 (già sede della Compagnia Carabinieri Feltre) delimitati con colore giallo, sono riservati ai residenti in via Luzzo civici all'esterno delle mura medievali, i rimanenti stalli di colore bianco sono destinati alla libera sosta.

**3.9** il Sindaco, con provvedimento motivato, può individuare ulteriori categorie di soggetti che potranno essere temporaneamente autorizzati per la sosta all'interno della Cittadella, di norma, in Piazzetta delle Biade (area di pertinenza del palazzo municipale), negli stalli blu a pagamento e negli altri stalli diversamente normati.

**3.10** è rilasciato gratuitamente (solo spese rimborso contrassegno) **un unico titolo autorizzativo** per la sosta denominato "**permesso ZTPP**" di colore bianco, che riporterà il numero di targa di tutti i veicoli in uso ai soggetti indicati al punto **3.3.1** purché privi della disponibilità di posto auto privato internamente all'area ZTPP.

**3.11** E' rilasciato a titolo oneroso al costo di € 90,00 annui (oltre a spese rimborso contrassegno) non frazionabili un solo titolo autorizzativo denominato "permesso ZTPP" ai seguenti soggetti: associazioni regolarmente costituite con sede all'interno dell'area ZTPP.

**3.12** Sono rilasciati a titolo oneroso al costo di € 180,00 annui (oltre a spese rimborso contrassegno) frazionabili in due rate semestrali titoli autorizzativi denominati "permesso ZTPP" ai seguenti soggetti:

**4.9 3.12.1** soggetti di cui al punto **3.3.1**, qualora abbiano la disponibilità di posto auto privato all'interno dell'area ZTPP o già titolari di un "permesso ZTPP" rilasciato ai sensi del punto **3.10**;

**3.12.2** attività economiche con sede all'interno dell'area ZTPP.

**3.13** Nel caso di veicoli cointestati, l'ufficio rilascia un unico permesso ZTPP.

#### Art. 4

#### Regolamentazione della circolazione e della sosta nelle aree ZTL

4.

Le aree ZTL vengono regolamentate secondo i seguenti criteri:

**4.1** l'accesso e la circolazione è riservato ai residenti/frontisti nella rispettiva ZTL, comunque titolari di autorizzazione di seguito denominata "permesso ZTL" di colore rosa con prescrizioni riportate sullo stesso. Il contrassegno deve essere esibito a richiesta degli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.

**4.2 l'accesso è consentito, senza permesso ZTL, ai seguenti veicoli:**

~~1~~ **4.2.1** ai veicoli al servizio delle persone invalide muniti dell'apposito contrassegno di parcheggio per disabili di cui all'art.381 comma 2 del DPR 16/12/1992 n.495;

**4.2.2** ai mezzi citati nell'art. 177 del C.d.S.,

- 4.2.3 ai veicoli in uso alla Pubblica Amministrazione riconoscibili dalla targa, dallo stemma o da altro contrassegno identificativo,
- 4.2.4 ai veicoli in uso alle aziende erogatrici di servizi pubblici riconoscibili dalla scritta relativa all'azienda di appartenenza,
- 4.2.5 ai veicoli adibiti a Taxi e noleggio con conducente,
- 4.2.6 ai veicoli del trasporto pubblico locale;
- 4.2.7 veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli;
- 4.2.8 veicoli in uso alla clientela di strutture ricettive con sede nelle ZTL, muniti di prenotazione;
- 4.2.9 ai veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico scarico;

3.4 **4.4** i titoli indicati al punto 4.1 denominati “permesso ZTL” sono rilasciati gratuitamente (solo spese rimborso contrassegno) in numero di uno per ogni veicolo in uso ai seguenti soggetti:

**4.4.1** residenti anagrafici, domiciliati, possessori di seconda casa (*se non locata o concessa a terzi a qualsiasi titolo*), a coloro che siano in grado di dimostrare l'effettiva abituale dimora in unità immobiliare con destinazione d'uso abitativo nella rispettiva “ZTL”;

**4.4.2** Veicoli in uso a titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, artigiani, uffici, associazioni, ecc. ubicati nelle “ZTL”, solo transito per carico/scarico con “permesso ZTL solo transito”;

**4.4.3** veicoli in uso a soggetti che per dimostrate esigenze occasionali e per la durata delle stesse:

- a) per la quantità e/o qualità della merce movimentata, un solo accesso tempo sosta carico scarico/massimo 20 minuti;
- b) per trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione, durata massima permesso 40 giorni;
- c) rappresentanti di commercio con campionario pesante o ingombrante, tempo sosta carico scarico/massimo 60 minuti;
- d) imprese cui è stata rilasciata concessione OSAP in ZTL per lavori o traslochi per transiti fuori fasce orarie accesso carico/scarico;
- e) Imprese Artigiane e assimilate che per interventi di manutenzione urgente, spurgo pozzi neri, sblocco caldaie, ecc. con tempo sosta carico scarico/massimo 60 minuti;
- f) accesso a posto auto privato di cui l'interessato ha la temporanea disponibilità;
- g) servizi di pubblica utilità temporanei;
- h) eventi e cerimonie per la durata dello stesso/a;
- i) sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il rilascio di contrassegni permanenti;
- j) Case di riposo, Imprese Funebri, Trasporto di materiali preziosi, Trasporto medicinali urgenti, Aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili, Corrieri espresso, Trasporto materiali deperibili;
- k) alle ditte regolarmente iscritte al Registro Ditte della C.C.I.A.A. che effettuano servizio domiciliare di carattere igienico/sanitario per il periodo di durata dello stesso nell'area Zona a Traffico Limitato;
- l) veicoli a propulsione elettrica o ibrida, solo transito esclusa la sosta.

**4.5** il “permesso ZTL” di colore rosa indicato al punto **4.4.1** da titolo ad accedere e sostare senza riserva di posteggio fino ad esaurimento degli stalli disponibili, nella sola area ZTL di residenza/domicilio, la validità di ogni permesso ZTL può essere estesa per sostare nell'area ZTPP a titolo oneroso al costo di 180,00 € (oltre a spese rimborso contrassegno) annui frazionabili semestralmente;

**4.6** il “permesso ZTL solo transito” di colore rosa indicato al punto **4.4.2** da titolo ad accedere/recedere senza sostare dalla sola area ZTL sede dell'attività economica/associazione, con la possibilità di ottenere un solo titolo autorizzativo denominato “permesso ZTPP” a titolo oneroso, al costo di 90,00 € anno (oltre a spese rimborso contrassegno) non frazionabili per le associazioni e

180,00 € (oltre a spese rimborso contrassegno) annui frazionabili semestralmente per le attività economiche;

**4.7** i soggetti che soggiornano almeno una notte presso strutture ricettive presenti all'interno delle ZTL sono autorizzati al solo transito per accedere/recedere dalla struttura medesima, previo comunicazione al Comando Polizia Locale;

**4.8** nel caso di veicoli cointestati, l'ufficio rilascia un unico permesso ZTL;

#### **Art. 5**

##### **Sospensione e/o modificazione della della circolazione, della sosta e limitazioni all'accesso alle aree delle ZTL e ZTPP**

- **5.1** La disciplina della circolazione, della sosta e le limitazioni all'accesso alle aree delle ZTL e ZTPP possono essere temporaneamente modificate con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale in occasione di eventi e manifestazioni che lo richiedano ai fini della tutela della sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico.

#### **Art.6**

##### **Rilascio, durata e revoca del permesso - modalità di esposizione**

- **6.1** Il titolo autorizzativo denominato “permesso ZTPP”/“permesso ZTL” è rilasciato dal Comando di Polizia Locale agli aventi titolo, previa presentazione della AUTOCERTIFICAZIONE ZTPP/ZTL, dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000 attestante i requisiti necessari al rilascio del permesso ZTPP/ZTL ed i veicoli con i quali si intende farne uso.

**6.2** I contrassegni devono essere esposti in maniera visibile: la mancata esposizione o la parziale visualizzazione dei dati contenuti nel permesso equivale alla sosta senza titolo autorizzativo sanzionata dall'articolo 7, commi 11 e 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 e s.m.i.

**6.3** I permessi ZTPP/ZTL non possono essere usati per fini diversi da quelli per i quali sono stati rilasciati. Essi possono essere rilasciati con validità fino a revoca o superamento del presente atto. Sono revocati con la perdita dei requisiti previsti da parte del titolare.

**6.4** Nel caso di variazioni rispetto alla comunicazione originaria, l'avente diritto in possesso dei requisiti necessari presenterà, senza ritardo, al Comando di Polizia Locale, la documentazione comprovante le variazioni.

#### **Art. 7**

##### **Carico e scarico merci**

- **7.1** Allo scopo di razionalizzare le operazioni di carico e scarico merci a servizio delle attività commerciali ed economiche della ZTL/ZTPP la sosta negli appositi spazi creati per il carico e lo scarico delle merci è consentita per un massimo di 20 minuti, con operatore presente, salvo diversamente autorizzata.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni e disposizioni finali**

- **8.1** Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal decreto legislativo numero 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.

**8.2** Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con la presente disciplina, qualora non sanzionabili dal decreto legislativo numero 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o da altre leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'articolo 7 bis del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.

~~4.~~ **8.3** I contrassegni ZTPP/ZTL in corso di validità rilasciati ai sensi della delibera di Giunta comunale numero 117 del 7 giugno 2016 e conformi alla presente disciplina si intendono validi e rinnovati senza alcuna formalità.

- **8.4** I moduli per le richieste dei contrassegni/permessi si possono reperire presso il Comando di Polizia Locale o scaricabili direttamente dal sito internet: [www.comune.feltre.it](http://www.comune.feltre.it).